



Scheda informativa

Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19

Versione del 23 giugno 2021

Indice

1	Situazione iniziale	2
2	Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19	2
2.1	Assicuratori malattie	2
2.2	Confederazione	2
2.3	Cantoni.....	2
2.4	Assicurazione militare.....	3
2.5	Persone che vivono in Svizzera senza assicurazione malattie obbligatoria.....	3
2.6	Casi in cui i costi non sono assunti.....	3
3	Condizioni dell'assunzione dei costi	3
3.1	Requisiti per i fornitori di prestazioni	3
3.2	Entità del rimborso	4
3.3	Importo rimborsabile	4
4	Procedura per l'assunzione dei costi	4
4.1	Incarico e registrazione dei fornitori di prestazioni	4
4.2	Processo di fatturazione	4
4.2.1	Servizi di vaccinazione gestiti da medici.....	4
4.2.2	Farmacie	5

1 Situazione iniziale

La vaccinazione è una misura importante nella lotta contro l'epidemia di COVID-19. Il suo obiettivo consiste nell'offrire la miglior protezione possibile contro la malattia. Per chi abita in Svizzera, la vaccinazione anti-COVID-19 deve essere facilmente accessibile e gratuita. I Cantoni organizzano le vaccinazioni di massa in modo da poter vaccinare tutte le persone designate dalla strategia nazionale di vaccinazione anti-COVID-19 il più rapidamente possibile e al minor costo possibile.

2 Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19

I costi della vaccinazione anti-COVID-19 sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), dall'assicurazione militare (AM), dalla Confederazione e dai Cantoni nel modo descritto qui di seguito.

2.1 Assicuratori malattie

Gli assicuratori malattie assumono i costi di vaccinazione nell'ambito dell'AOMS alle condizioni seguenti:

- per le persone che hanno concluso in Svizzera un'assicurazione malattie obbligatoria (AOMS); questa categoria comprende anche i cittadini di Stati UE/AELS o gli Svizzeri all'estero che possiedono un'assicurazione malattie obbligatoria; l'assunzione dei costi vale inoltre in tutto il territorio svizzero e non è limitata al Cantone di domicilio;
- per le persone esposte a rischio elevato ai sensi dell'articolo 12a lettera n dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre); attualmente rientrano in questa categoria tutte le vaccinazioni somministrate alle persone dai 12 anni in su previste dalle raccomandazioni per i vaccini anti-COVID-19 elaborate dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- per le vaccinazioni somministrate dai fornitori di prestazioni autorizzati a vaccinare nell'ambito della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), ossia dai servizi di vaccinazione gestiti da medici (p. es. centri di vaccinazione, squadre mobili, ospedali, studi medici), ad esclusione delle vaccinazioni somministrate nelle farmacie;
- il rimborso è effettuato in base alla convenzione tariffale; la prestazione non è soggetta a franchigia; l'aliquota percentuale è coperta dai Cantoni; per le persone in questione la vaccinazione è dunque gratuita.

2.2 Confederazione

La Confederazione assume le spese per l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici che essa acquista in virtù della sua competenza sussidiaria prevista all'articolo 44 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp) e tutte le spese che non sono coperte dalle assicurazioni sociali (cfr. art. 73 cpv. 2 e cpv. 3 LEp), ossia:

- le spese di trasporto del vaccino e della sua distribuzione ai Cantoni (art. 64 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano [OEp]);
- i costi che superano l'importo di 5 franchi per dose di vaccino (vaccino e materiale di vaccinazione);
- i costi delle vaccinazioni effettuate dai farmacisti (art. 64a e 64b OEp);
- i costi delle vaccinazioni effettuate su persone che vivono in Svizzera ma non possiedono un'assicurazione malattie obbligatoria (art. 64c OEp; cfr. anche n. 2.5);
- i costi delle vaccinazioni effettuate su frontalieri che non sono assicurati in Svizzera nell'ambito dell'AOMS ma a causa della loro attività sono soggetti a un rischio di esposizione a microrganismi (p. es. personale sanitario a contatto con i pazienti e personale di assistenza che lavora in strutture collettive; art. 64c OEp).

2.3 Cantoni

- Organizzazione delle vaccinazioni (art. 37 OEp) e costi di distribuzione all'interno del Cantone (art. 64 cpv. 2 OEp).
- Aliquota percentuale del 10 per cento a carico degli assicurati AOMS (art. 64 cpv. 8 LAMal); l'aliquota percentuale si considera onorata con le prestazioni proprie dei Cantoni.

2.4 Assicurazione militare

- Per i propri assicurati (militare di professione / militare di professione in pensione), l'assicurazione militare copre gli stessi costi dell'AOMS.

2.5 Persone che vivono in Svizzera senza assicurazione malattie obbligatoria

La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera ma non dispongono di un'assicurazione malattie obbligatoria (art. 64c cpv. 1 lett. a OEp). Si tratta in particolare delle seguenti categorie di persone:

- impiegati di rappresentanze diplomatiche e consolari e di organizzazioni internazionali e membri delle loro famiglie; queste persone dispongono di una carta di legittimazione del DFAE o di un permesso Ci cantonale;
- lavoratori distaccati, ossia persone alle dipendenze di un datore di lavoro straniero che lavorano in Svizzera per un periodo di tempo limitato;
- studenti stranieri che beneficiando di una copertura assicurativa equivalente hanno chiesto di essere esentati dall'obbligo di assicurazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal);
- persone che vivono in Svizzera e assicurate contro le malattie in uno Stato UE/AELS in virtù del diritto di coordinamento europeo in materia di assicurazioni sociali, ossia soprattutto frontalieri che lavorano in uno Stato UE/AELS e pensionati che percepiscono una rendita da uno Stato UE/AELS, nonché i loro familiari che non esercitano un'attività lucrativa;
- persone che hanno chiesto di essere esentate dall'obbligo d'assicurazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 8 OAMal per il sussistere di uno dei presupposti menzionati in tale disposizione.

Per «dimora abituale» si intende il luogo in cui una persona vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cfr. anche l'art. 13 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). Al momento di prenotarsi per la vaccinazione, le persone in questione devono presentare un opportuno certificato di dimora.

2.6 Casi in cui i costi non sono assunti

I costi della vaccinazione non sono assunti per le persone seguenti:

- frontalieri residenti all'estero e che non sono soggetti a un rischio particolare di esposizione a microrganismi a causa della loro attività;
- turisti;
- Svizzeri all'estero senza assicurazione malattie obbligatoria.

A queste persone si raccomanda di farsi vaccinare nel loro luogo di domicilio all'estero, anche per evitare viaggi non necessari nell'ottica della lotta alla pandemia.

3 Condizioni dell'assunzione dei costi

3.1 Requisiti per i fornitori di prestazioni

- **Incarico assegnato dai Cantoni:** la decisione relativa alle modalità di coinvolgimento dei fornitori di prestazioni nell'organizzazione della campagna di vaccinazione a livello cantonale spetta ai singoli Cantoni; tali modalità possono differire da un Cantone all'altro; cfr. anche n. 4.1.
- **La responsabilità per l'esecuzione della vaccinazione** spetta ai medici o ai farmacisti. I farmacisti devono aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione complementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue del 1° dicembre 2011. La vaccinazione può essere effettuata anche da personale ausiliario (p. es. un infermiere) sotto il controllo e la responsabilità di persone che esercitano una professione medica (medico o farmacista). Il personale ausiliario deve essere adeguatamente formato (art. 24 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 della legge federale sui medicinali e i dispositivi medici [LATer], art. 52 cpv. 3 dell'ordinanza sui medicinali [OM]). Anche gli assistenti di farmacia possono essere impiegati come personale ausiliario, purché dispongano di un perfezionamento corrispondente. I Cantoni designano il personale ausiliario autorizzato a effettuare vaccinazioni.

- **Adempimento delle condizioni amministrative cantonali** riguardanti l'utilizzazione dei programmi informatici prestabiliti per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati e la presentazione di rapporti per il monitoraggio delle vaccinazioni.

3.2 Entità del rimborso

- L'importo fisso stabilito per la vaccinazione gratuita comprende le seguenti prestazioni: somministrazione del vaccino, verifica dello stato vaccinale, anamnesi vaccinale e delle controindicazioni, documentazione e rilascio del attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID-19. Alle persone vaccinate non possono essere addebitati costi aggiuntivi per queste prestazioni.
- Se il medico curante fornisce una consulenza separata a persone con rischi particolari, queste prestazioni possono essere fatturate a parte in base al TARMED, vanno a carico dell'AOMS e sono soggette alla partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale). Il medico deve informare la persona in anticipo delle conseguenze sui costi.

3.3 Importo rimborsabile

L'ammontare dell'importo fisso assunto dall'AOMS per la vaccinazione è definito nella convenzione tariffale.

L'ammontare dell'importo fisso assunto dalla Confederazione per la vaccinazione è definito agli articoli 64a e 64c OEp.

Queste prestazioni sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto.

4 Procedura per l'assunzione dei costi

4.1 Incarico e registrazione dei fornitori di prestazioni

La decisione relativa alle modalità di coinvolgimento dei fornitori di prestazioni nell'organizzazione della campagna di vaccinazione a livello cantonale spetta ai singoli Cantoni. Tali modalità possono differire da un Cantone all'altro. In genere, la procedura prevista è la seguente:

- i Cantoni informano i fornitori di prestazioni in merito alle modalità e al momento del loro coinvolgimento nell'organizzazione della campagna di vaccinazione cantonale;
- nell'ambito di questo incarico, i Cantoni trasmettono ai fornitori di prestazioni una scheda dei dati di base da utilizzare come modello (la scheda è messa a disposizione dall'istituzione comune LAMal [IC LAMal]);
- i fornitori di prestazioni inviano una volta sola la scheda dati compilata all'IC LAMal entro il termine indicato¹;
- l'IC LAMal assegna ai fornitori di prestazioni un numero di cliente e trasmette loro il modulo per le fatture collettive e i dati di contatto.

4.2 Processo di fatturazione

Il processo di fatturazione segue le regole definite nella convenzione tariffale conclusa tra la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e gli assicuratori o agli articoli 64a e 64c OEp.

4.2.1 Servizi di vaccinazione gestiti da medici

- Invio elettronico delle fatture collettive separate tra persone assicurate AOMS (comprese le persone coperte dall'AM) e persone non assicurate AOMS (dato che i soggetti che sostengono i costi sono diversi) a mezzo modulo IC LAMal (con indicazione del numero di vaccinazioni, dell'importo fisso per vaccinazione e dell'importo totale) a fine² febbraio, aprile, giugno, settembre e dicembre al servizio cantonale competente.
- Il servizio cantonale competente verifica la plausibilità del numero di vaccinazioni indicato nella

¹ Termine ultimo per le fatture a partire da febbraio: 20 febbraio 2021; per le fatture a partire da marzo: 20 aprile 2021; per le fatture a partire da maggio: 20 giugno 2021; per le fatture a partire da giugno: 20 settembre; per le fatture a partire da ottobre: 20 dicembre 2021.

² Al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese successivo

fattura in base alle dosi di vaccino distribuite, controlla la correttezza dell'importo fisso applicato e dell'importo totale e trasmette la fattura per via elettronica all'IC LAMal entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo al periodo di fatturazione³.

- L'IC LAMal raggruppa le fatture pervenute dall'ultimo periodo di fatturazione e fattura agli assicuratori l'importo corrispondente in base alla loro quota sull'effettivo totale nazionale (nessuna suddivisione per Cantone) degli assicurati AOMS e secondo l'importo fisso previsto dalla convenzione tariffale nonché l'importo forfettario di 5 franchi per vaccinazione (vaccino e materiale di vaccinazione). L'IC LAMal si basa a tal fine sui dati relativi all'effettivo degli assicurati per la compensazione dei rischi nel 2019.
- L'IC LAMal indennizza i fornitori di prestazioni in base alle loro fatture collettive.
- Inoltre, informa la Farmacia dell'esercito in merito al numero di vaccinazioni effettuate per periodo di fatturazione. In base a tali informazioni, la Farmacia dell'esercito presenta all'IC LAMal una fattura collettiva calcolando un importo forfettario di 5 franchi per vaccinazione.

4.2.2 Farmacie

- Invio elettronico al servizio cantonale competente di una fattura collettiva per tutte le vaccinazioni effettuate (la Confederazione è l'unico soggetto a sostenere i costi), secondo il modulo dell'IC LAMal (con indicazione del numero di vaccinazioni, dell'importo fisso per vaccinazione e dell'importo totale) a fine² febbraio, aprile, giugno, settembre e dicembre.
- Il servizio cantonale competente verifica la plausibilità del numero di vaccinazioni indicato nella fattura in base alle dosi di vaccino distribuite, controlla la correttezza dell'importo fisso applicato e dell'importo totale e trasmette la fattura per via elettronica all'IC LAMal entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo³ al periodo di fatturazione.
- Per ogni periodo di fatturazione l'IC LAMal trasmette all'UFSP, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per tutte le fatture pervenute dai Cantoni per le vaccinazioni effettuate in farmacia. L'UFSP provvede al pagamento della fattura all'istituzione comune LAMal entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione.
- L'IC LAMal indennizza le farmacie entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento dell'UFSP.

² Al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese successivo

³ Entro il: 12 marzo, 14 maggio, 13 luglio, 14 ottobre 2021 e 14 gennaio 2022.